

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che le unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro 20 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1995, concernente lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere;

Visto il decreto del Ministro della sanità 24 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1995, sui contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità nel Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 32, comma 2, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con il quale si determinano le riduzioni in caso di inadempienze nell'invio dei dati al sistema informativo sanitario indispensabili per le attività di programmazione e controllo;

Visto l'art. 118 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, con particolare riferimento alle attività di informazione relative al sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, riguardante l'approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente le procedure di monitoraggio per l'assistenza sanitaria nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 dicembre 2000, riguardante l'approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003;

Visto l'art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardante norme attuative dell'accordo Stato-Regioni;

Constatata la necessità di adeguare ed integrare l'acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria, per la stesura della Relazione annuale sullo stato sanitario del Paese e della Relazione generale sulla Situazione economica del Paese;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale della seduta del 1 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1

Modelli di rilevazione delle attività economiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. Per l'acquisizione al sistema dei dati economici a partire dall'anno 2001 le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i modelli sottoelencati e riportati in allegato 1:

- CE -Modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere – (rilevazione a preventivo e a consuntivo);
- SP -Modello di rilevazione dello stato patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere – (rilevazione a consuntivo);
- CP -Modello di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende unità sanitarie locali – (rilevazione a consuntivo);
- LA -Modello di rilevazione dei costi per livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere – (rilevazione a consuntivo);

2. I modelli sopra indicati sostituiscono quelli utilizzati per la rilevazione degli anni precedenti, pubblicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, con il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1988, con il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1989 e con il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996.

3. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, appartenenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali non è ancora adottata la contabilità economico-patrimoniale provvedono ad assolvere il debito informativo con la compilazione del modello LA, dei modelli RND ed Allegato B.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere per gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraelencati.

Art.2

Modalità di compilazione e sottoscrizione dei modelli

1. Le modalità di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi.
2. I modelli economici devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliera e, per quanto riguarda le competenze regionali o delle province autonome, dal responsabile economico-finanziario dell'area sanitaria della regione o provincia autonoma.

Art.3

Modalità di trasmissione dei modelli economici

1. I modelli CE, rilevazione a preventivo, contraddistinti dal codice '000' e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, devono essere inviati entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento; i modelli CE preventivo, contraddistinti dal codice '999' riepilogativo regionale, devono essere inviati entro il 16 marzo dell'anno di riferimento.
2. I modelli CE, rilevazione a consuntivo, contraddistinti dal codice '000' e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli CE consuntivo, contraddistinti dal codice '999' riepilogativo regionale, devono essere inviati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. I modelli SP, rilevazione a consuntivo, contraddistinti dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli SP, contraddistinti dal codice '999', riepilogativo regionale, devono essere inviati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. I modelli CP, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. I modelli LA, rilevazione a consuntivo, contraddistinti dal codice '000' e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, devono essere inviati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli LA, rilevazione a consuntivo, contraddistinti dal codice '999' riepilogativo regionale, devono essere inviati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Per l'anno 2000, i modelli CE.01 consuntivo e CE.03 consuntivo, contraddistinti dal codice '000' e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, devono essere inviati entro il 31 maggio 2001; i modelli CE.01 consuntivo e CE.03 consuntivo, contraddistinti dal codice '999' riepilogativo regionale, devono essere inviati entro il 30 giugno 2001.
7. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano i dati utilizzando la rete telematica del Sistema informativo sanitario. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono concordare con il Ministero della sanità modalità diverse di trasmissione dei dati.

Art. 4

Validazione dei dati

1. Il mese che intercorre tra la scadenza dei modelli contraddistinti dal codice '000' e dai codici delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, e la scadenza dei modelli contraddistinti dal codice '999', riepilogativo regionale, è utilizzato dalle regioni per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. Dopo tale periodo il Ministero della sanità provvede ad utilizzare i dati.

Art. 5

Ritardi ed inadempienze al Sistema informativo sanitario

1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art.11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.